



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Lazio

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO, DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE).**

**CIG LOTTO 1 - 7726619FB1; LOTTO 2 - 7726637E8C; LOTTO 3 – 7726643383; LOTTO 4 - 77266465FC; LOTTO 5 - 7726651A1B; LOTTO 6 - 7726654C94**

**CUP G21D18000070001**

### **FAQ di interesse generale**

#### **Quesito 1)**

*In merito all'art. 3 del disciplinare di gara, che norma la possibilità per ciascun concorrente (chiamato "A") di "presentare offerta per uno o più lotti", ferma la condizione che al medesimo concorrente "A" possono essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 lotti, si sottopone il quesito che segue:*

*se il concorrente "A" (concorrente singolo) partecipa a 2 lotti sul totale dei lotti (nell'ipotesi di gara con più di 3 lotti in su) e il medesimo concorrente "A" partecipa in RTI con il concorrente "B" (quindi A+B) ad altri 2 lotti della medesima procedura aperta, è ammessa l'aggiudicazione sia di 2 lotti al concorrente "A" e di 2 lotti al concorrente RTI "A+B"?*

#### **Risposta 1)**

Fermo restando quanto previsto a pag. 7 del Disciplinare secondo cui: "è vietato ai concorrenti di partecipare **al singolo lotto** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete)", un soggetto può partecipare a lotti diversi all'interno di RTP diversi. Ciò significa che il limite di assegnazione massima dei 2 lotti opera, come previsto dal Disciplinare di gara alle pagine 5 e 6, per il medesimo concorrente; intendendosi "per medesimo concorrente (...) lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti".

Pertanto, è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a lotti diversi all'interno di RTP diversi con la possibilità che questi ultimi (nel quale è presente il soggetto che con altri RTP sia già assegnatario di 2 lotti) siano assegnatari di altri lotti.

#### **Quesito 2)**

*In merito all'articolo 9 - Subappalto si chiede quanto segue:*

*nel caso in cui il concorrente "A" decida di riunirsi con "B" (quest'ultimo con Laboratorio con autorizzazione ministeriale art. 59 DPR 380/01), nell'ipotesi che il/i lotto/i sono/siano di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, il relativo RTI tra*



Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076

e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it

pec: dre\_Lazio@pce.agenziademanio.it

*(A+B) in cui è un laboratorio come già detto, PERMANE l'obbligo per detto RTI di indicare una TERNA di subappaltatori (in ipotesi di solo subappalto necessario per le prestazioni di spettanza dei laboratori art. 59 DPR 380/01) anche se il soggetto B mandante del RTI tra (A+B) dichiara di NON ricorrere al subappalto necessario anzidetto (avendo il Laboratorio in RTI)?*

**Risposta 2)**

Nel caso rappresentato, in cui nel raggruppamento è già presente l'Operatore Economico, con laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 DPR 380/01, non ricorre la fattispecie del subappalto necessario. Permane, ad ogni modo, l'obbligo di indicazione della terna laddove il concorrente intenda comunque ricorrere, anche per altra prestazione subappaltabile, al subappalto, atteso che l'obbligo di indicazione della terna discende dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. **par. 9** del Disciplinare di gara «Subappalto»).

**Quesito 3)**

*Con riferimento al CRITERIO A - ADEGUATEZZA OE di cui al punto 16 del Disciplinare di gara si chiede di sapere:*

*relativamente al punto 1 "incarico svolto per un servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica" per il quale viene specificato che "saranno valutabili incarichi riferibili alla progettazione di fattibilità tecnico economica, ed anche alla progettazione definitiva o esecutiva, di interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, dei quali almeno un incarico dovrà essere stato espletato con la modalità BIM) se sono considerati valutabili anche i servizi di progettazione di adeguamento/miglioramento strutturale nei quali la sola parte dei rilievi architettonici è stata eseguita in modalità BIM.*

**Risposta 3)**

In risposta al quesito, si richiama quanto disposto dal Disciplinare di gara, al **par. 18.1: «Criteri di valutazione»**. L'adeguatezza dell'operatore economico sarà valutata sulla base della documentazione presentata dallo stesso e proposta sulle apposite Schede A1, A2, A3 e A4, allegata al presente disciplinare”.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'espletamento di almeno un incarico svolto in modalità BIM sia necessario ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, previsto al rigo A.3 della tabella riportata al citato punto 18.1 del Disciplinare. Pertanto, la modalità, l'entità e la qualità dei servizi svolti in BIM saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione di gara ai soli fini dell'attribuzione del punteggio.



**Quesito 4)**

*In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?*

**Risposta 4)**

Fra le figure che devono far parte del gruppo di lavoro, il **par. 7.1** del Disciplinare di gara, che regola i «**Requisiti di idoneità professionale**», menziona, al numero 5: n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia.

Rispetto a tale figura, il medesimo par. 7.1 prevede: “*Il professionista di cui al punto 5 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE (Esperto in Gestione dell'Energia)*”.



Con riferimento al quesito in esame, non si richiede il possesso della certificazione EGE in un settore di specializzazione specifico, ritenendo, inoltre, che la certificazione EGE nel Settore Industriale sia compatibile con le competenze richieste.

#### **Quesito 5)**

*Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.*

#### **Risposta 5)**

Fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del **par. 7.3 del Disciplinare di gara «Requisiti di capacità tecnica e professionale»** (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si conferma che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per meglio chiarire l'argomento, si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: «(...) Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. (...)»

#### **Quesito 6)**

*Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell'offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.*

#### **Risposta 6)**

Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB.

### **Quesito 7)**

*Si richiede conferma della seguente:*

*Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..*

*Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione.*

*In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.*

### **Risposta 7)**

Si rammenta che il possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal **par. 7.1** del Disciplinare di gara, un "**requisito di idoneità**" professionale, che dovrà essere dichiarato, "*relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini*", nell'ambito del DGUE.

La soluzione prospettata non risulta, dunque, accoglibile, in quanto, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, deve ricorrere al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

Permane, inoltre, l'obbligo di indicazione della terna laddove il concorrente ricorra al subappalto nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. **par. 9** del Disciplinare di gara «**Subappalto**»).

### **Quesito 8)**

*In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente <30%?*

### **Risposta 8)**

Sì, fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. **par. 9** del Disciplinare di gara «**Subappalto**»).

### **Quesito 9)**

*In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.*

### **Risposta 9)**

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria.

### **Quesito 10)**

*In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?*

### **Risposta 10)**

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, non è necessario che i mandanti siano registrati al Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio.



### **Quesito 11)**

*Si richiede se l'indicazione della terna di subappaltatori (ad esempio laboratori ufficiali di prove sui materiali) siano di esclusività di un unico operatore economico o raggruppamento, oppure sia da considerarsi una scelta libera, anche dato il numero limitato di Laboratori presenti in Italia.*

### **Risposta 11)**

Fermo restando il rispetto del **par. 9** del Disciplinare di gara «**Subappalto**», ed alla luce di quanto indicato dall'ANAC nel Bando-tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, al punto 9, "(...) È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti (...)", in assenza di pronunce giurisprudenziali di senso contrario, si ritiene che il medesimo laboratorio possa essere indicato, nell'ambito della stessa procedura di gara, da operatori economici differenti.

### **Quesito 12)**

*In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale, o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?*

### **Risposta 12)**

Come chiarito dal Disciplinare di gara, a pagina 20, nel **par. 7.4 «Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE»**, nel caso di un raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e), del disciplinare di gara, dovranno essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti in misura proporzionale. Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 lett. f), in caso di raggruppamento orizzontale, gli stessi devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il raggruppamento misto si ha allorché, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, siano assunti in tutto o in parte sia verticalmente che orizzontalmente dalle imprese partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte (Consiglio di Stato, sez. III, 07.08.2018 n. 4860).

### **Quesito 13)**

*Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?*

### **Risposta 13)**

La risposta al quesito è affermativa. Più precisamente, con riferimento al **par. 7.2** del Disciplinare di gara «**Requisiti di capacità tecnica e professionale**», in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, è possibile computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli

importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

#### **Quesito 14)**

*Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?*

#### **Risposta 14)**

Ai sensi del par. 15.3.1 del Disciplinare di gara, l'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato III– **Dichiarazione integrativa**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

#### **Quesito 15)**

*Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:*

- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure
- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

#### **Risposta 15)**

Si veda la risposta ai quesiti nn. 5 e 13.

#### **Quesito 16)**

*Nei requisiti del gruppo di lavoro è specificatamente riportato che per i punti 1,2,3 ed 8 i professionisti dovranno essere in possesso di Laurea specialistica in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile. La domanda è se un professionista con laurea in Ingegneria meccanica quinquennale ma con più di 10 anni di pratica ed esperienza nell'ambito strutturale, edile e civile possa essere idoneo a ricoprire tali ruoli.*

#### **Risposta 16)**

Fra le figure che devono far parte del *gruppo di lavoro*, il par. 7.1 del Disciplinare di gara, che regola i **“Requisiti di idoneità professionale”**, menziona, ai numeri 1, 2, 3 e 8:

1. n.1 professionista Responsabile della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
2. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 *Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»* (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;
3. n. 1 professionista Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;
8. N.1 professionista Coordinatore Scientifico.

Rispetto a tali figure, il medesimo par. 7.1 prevede: *“I professionisti di cui ai punti 1, 2, 3 e 8 dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni per i professionisti di cui ai punti 1, 2 e 8; da almeno 5 anni il professionista di cui al punto 3. Si richiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii”*.



Pertanto, ferma restando la necessità che uno dei soggetti sopra indicati sia in possesso dell'abilitazione di cui al D.Lgs. 81/2008, si ritiene che qualora un professionista possieda un titolo di studio (Laurea Quinquennale o Specialistica) e l'iscrizione al relativo Albo professionale che gli consentano di eseguire legittimamente le prestazioni oggetto della procedura di gara ed, inoltre, qualora egli abbia maturato l'esperienza richiesta nel Disciplinare, nulla osti alla sua partecipazione al gruppo di lavoro.

#### **Quesito 17)**

*Relativamente al punto 5 è richiesto un EGE. La domanda è se l'RTI costituendo possa inserire nel proprio organico una società ESCO che ha redatto svariate diagnosi energetiche.*

#### **Risposta 17)**

Al fine di valutare l'ammissibilità della partecipazione di una società certificata E.S.Co è necessario verificare se la stessa rientri tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel Disciplinare di gara (**par. 5 «Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione»**). Solo in relazione alle "prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, al prelievo dei campioni e all'esecuzione delle stesse, nonché ai ripristini strutturali e delle finiture", di competenza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, è, infatti, ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopraesposto, dunque, considerato che il disciplinare prevede espressamente che il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica dovrà essere in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (esperto in gestione dell'energia), nel caso proposto, sarà ammissibile la partecipazione di una Società di ingegneria E.S.Co certificata qualora dimostri che si avvale stabilmente di un professionista EGE, certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009, e che sia in possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica, così come richiesto dal disciplinare di gara..

#### **Quesito 18)**

*La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in "altro allegato". Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in "area generica allegati".*

#### **Risposta 18)**

La documentazione richiamata nel quesito dovrà essere fornita solo dietro richiesta formulata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, a comprova dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.

#### **Quesito 19)**

*Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM / Audit Energetico.*

**Risposta 19)**

Si veda la risposta al quesito n. 5).

**Quesito 20)**

*In linea con quanto disposto dalla Linea Guida ANAC n.1 secondo la quale il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara, si chiede se i servizi relativi ai requisiti rapportati all'importo servizi per la categoria E.20 possano essere relativi anche alla progettazione architettonica, direzione lavori e sicurezza di opere architettoniche.*

**Risposta 20)**

Si veda la risposta al quesito n. 5).

**Quesito 21)**

*Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto si chiede se siano ammessi operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, quali società ESCO (Energy Service Company) in grado di fornire servizi tecnici di efficientamento energetico secondo nostro ordinamento, fermo restando il possesso delle qualifiche richieste al Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ossia Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica ed in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia).*

**Risposta 21)**

Si veda la risposta al quesito n. 17).

**Quesito 22)**

*Nel punto 16 del disciplinare di gara CONTENUTO BUSTA B - RISPOSTA TECNICA al punto CRITERIO A - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO nella compilazione delle schede A1-A2-A3- A4 l'assenza di incarichi e servizi espletati con la modalità BIM è motivo di esclusione ?*

**Risposta 22)**

No, non è motivo di esclusione. Si veda, in proposito, la risposta al quesito n. 3).

**Quesito 23)**

*In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione.*

**Risposta 23)**

Non è prevista una quota percentuale minima prevista per le partecipanti. Inoltre, si veda la risposta al quesito n. 12).

**Il RUP**  
Arch. Silvano Arcamone

